

Convenzione sulle prestazioni

tra la

Confederazione Svizzera

rappresentata dal

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC)

Kochergasse 10, CH-3003 Berna

qui di seguito denominata «Confederazione»

il

Cantone Ticino

(ente responsabile),

rappresentato da

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona

qui di seguito denominato «Cantone»

e la

Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL),

CP 4046, 6904 Lugano,

qui di seguito denominato «Ente regionale»

concernente il

Programma d'agglomerato Luganese

3a generazione

Trasporti e insediamento

qui di seguito denominato «Programma d'agglomerato Luganese»

Le parti convengono quanto segue:

1 Preambolo

- 1.1 Conformemente alla legge federale del 30 settembre 2016 concernente il fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (LFOSTRA, RS 725.13), la Confederazione partecipa al finanziamento di misure volte a migliorare le infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati aventi diritto ai contributi. Le misure si rifanno al programma d'agglomerato Luganese che è stato inoltrato alla Confederazione entro la fine del 2016 e successivamente esaminato. Le valutazioni sono contenute nel rapporto d'esame del 14.09.2018 (cfr. allegato 2).
- 1.2 La presente convenzione sulle prestazioni disciplina il cofinanziamento della Confederazione alle misure del programma d'agglomerato Luganese di 3a generazione. Il cofinanziamento si rifà al decreto federale del 25 settembre 2019 sui crediti d'impegno a partire dal 2019 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d'agglomerato (qui di seguito «decreto federale»), adottato in base all'esame di tutti i programmi d'agglomerato di 3a generazione inoltrati nel 2016, comprese le misure secondo la/le convenzione/i sulle prestazioni concernente/i il/i programma/i d'agglomerato di 1a e 2a generazione. Sulla base del processo d'esame, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il programma d'agglomerato non può essere cofinanziato dalla Confederazione a causa dell'attuazione delle misure delle generazioni precedenti. Con decreto federale del 25 settembre 2019, contrariamente a quanto richiesto dal Consiglio federale, si è deciso di cofinanziare il programma d'agglomerato Luganese con un'aliquota del 40 per cento e un contributo massimo pari a 3,45 milioni di franchi.
- 1.3 La presente convenzione si basa sull'articolo 24 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale (OUMin; RS 725.116.21).

2 Parti contraenti e obblighi

2.1 Parti contraenti

- 2.1.1 La competenza del DATEC per la conclusione della presente convenzione si rifà all'articolo 24 capoverso 1 OUMin.
- 2.1.2 La competenza del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino per la conclusione della presente convenzione si rifà all'art. 70 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997.
- 2.1.3 La competenza dell'organismo preposto dell'ente regionale per la conclusione della presente convenzione si rifà alla Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, del 12 marzo 1997 (RL 751.100) e al Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 10 luglio 2001 (RL 751.120).

2.2 Obblighi

- 2.2.1 Nell'ambito delle altre disposizioni della presente convenzione, la Confederazione s'impegna a cofinanziare le misure di cui al capitolo 3.2 della presente convenzione.

Sono riservate le richieste e le decisioni di credito annuali degli organi federali competenti in merito al preventivo e al piano delle finanze.

- 2.2.2 Nell'ambito delle sue competenze e delle rimanenti disposizioni della presente convenzione, il Cantone s'impegna ad attuare le misure conformemente ai capitoli 3.1 (orizzonte A) e 3.2 della presente convenzione. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.3 Il Cantone o l'ente regionale confermano che i Comuni e gli enti regionali interessati dalle misure di cui ai capitoli 3.1 (orizzonte A) e 3.2 della presente convenzione si sono impegnati, nel quadro delle proprie competenze, ad attuare le misure. Sono fatte salve le decisioni di approvazione dei piani e le decisioni finanziarie da parte degli organismi preposti.
- 2.2.4 Il Cantone e l'ente regionale s'impegnano a controllare, nell'ambito delle proprie competenze, che i diversi organismi del Cantone e dei Comuni attuino le misure. Il Cantone deve fare in modo che l'attuazione di tali misure non pregiudichi la presente convenzione.
- 2.2.5 Il Cantone conferma che tutte le misure rilevanti per il piano direttore secondo il capitolo 6.2 del rapporto d'esame (allegato 2), che figurano nei capitoli 3.1 (orizzonte A) e 3.2 della presente convenzione sulle prestazioni, hanno raggiunto lo stato di coordinamento «dato acquisito» nel piano direttore cantonale approvato dalla Confederazione

3 Misure rilevanti del programma d'agglomerato di 3a generazione

Il presente capitolo elenca tutte le misure prese in considerazione oltre alle misure della/e convenzione/i sulle prestazioni concernente/i il/i programma/i d'agglomerato di 1a e 2a generazione per la valutazione costi-benefici del programma d'agglomerato di 3a generazione e ritenute determinanti per la definizione delle aliquote contributive di cui al capitolo 5.1.2.

3.1 Misure di 3a generazione non cofinanziabili tramite il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA)

Codice ARE	N. PA	Misura	Ufficio federale competente	Ente coordinatore Programma d'agglomerato (PA)	Orizzonte temporale (inizio attuazione)
Insediamento (incluso il paesaggio)					
5192.3.038	IN-1a	Polo Urbano - Città Bassa / Piano direttore comunale di Lugano (parte Città Bassa)	ARE	Municipio di Lugano	As
5192.3.039	IN-1b	Polo Urbano - Città Bassa / Campo Marzio	ARE	Municipio di Lugano	As
5192.3.040	IN-1c	Polo Urbano - Città Bassa / Campus universitario USI-SUPSI 2	ARE	SUPSI	As
5192.3.041	IN-1d	Polo Urbano - Città Bassa / Lungolago Lugano	ARE	Municipio di Lugano	Bs

5192.3.042	IN-1e	Polo Urbano - Città Bassa / Lungolago Paradiso	ARE	Municipio di Paradiso	Bs
5192.3.043	IN-2a	Polo urbano - Città Alta / Piano regolatore-TriMa (trincea ferroviaria e Campus SUPSI)	ARE	Municipi di Lugano e Massagno	As
5192.3.044	IN-2b	Polo urbano - Città Alta / Piano regolatore-StazLu2	ARE	Municipio di Lugano	As
5192.3.045	IN_2c	Polo urbano - Città Alta / Campus SUPSI fase 1	ARE	SUPSI	As
5192.3.046	IN-2d	Polo urbano - Città Alta / Campus SUPSI fase 2 (trincea)	ARE	FFS/ SUPSI	Bs
5192.3.047	IN-3a	Tessuto suburbano di servizio / CIPPS Pian Scairolo	ARE	Municipi di Collina d'Oro, Lugano e Grancia	As
5192.3.048	IN-3b	Tessuto suburbano di servizio / NPV Nuovo Polo Vedeggio	ARE	Municipi di Agno, Bioggio, Cadempino, Lamone, Manno e Muzzano	As
5192.3.049	IN-3c	Tessuto suburbano di servizio / Porta Ovest	ARE	Municipi di Cadempino, Lugano, Massagno, Savosa e Vezia	As
5192.3.050	IN-4	Riqualfica dei principali assi di penetrazione urbana	ARE	Municipi di Vezia, Cadempino, Collina d'Oro, Sorengo, Lugano, Paradiso, Caslano e Magliaso	As
5192.3.051	IN-5	Identificazione e rafforzamento delle centralità secondarie	ARE	Municipi di Capriasca, Alto Malcantone, Novaggio e Lugano	Bs
5192.3.052	PA-1	Progetti di valorizzazione del paesaggio attraverso le politiche agricole	ARE	Associazioni agricoltori	As
5192.3.053	PA-2	Fiume e lungofiume Cassarate	ARE	Municipi di Canobbio, Lugano e Porza	As
5192.3.054	PA-3	Parco agricolo del Vedeggio	ARE	Municipi di Agno, Bioggio, Lugano, Torricella-Taverne e Vezia	As
5192.3.055	PA-4	Lungofiume roggia Scairolo	ARE	Municipi di Collina d'Oro, Grancia e Lugano	As

5192.3.056	PA-5	Lungolago Ceresio	ARE	Municipi di Agno, Caslano, Collina d'Oro, Lugano, Magliaso, Melide, Morcote, Muzzano, Paradiso, Ponte Tresa, Vico Morcote	As
5192.3.057	PA-6	Parchi urbani	ARE	Municipi di Massagno e Lugano	As
5192.3.058	PA-7	Aree naturalistiche collinari	ARE	Municipi di Cadempino, Canobbio, Capriasca, Comano, Cureglia, Lamone, Origlio, Ponte Capriasca, Torricella-Taverne, Porza, Savosa, Vezia, Collina d'Oro, Lugano, Muzzano, Sorengo	As
5192.3.059	PA-8	Golfo di Ponte Tresa e lungofiume Tresa	ARE	Municipi di Caslano e Ponte Tresa	As
Trasporti					
5192.3.018	TIM 2.10	e@mobility	ARE	ENERTI S.A.	Av
Prestazioni finanziate integralmente dall'agglomerato e di cui non è stato chiesto un cofinanziamento					
5192.3.012	TP 1.7	Integrazione tariffaria transfrontaliera*	ARE	SM	Av E
5192.3.017	TIM 2.9	Sicurezza e moderazione del traffico	ARE	Municipi di Alto Malcantone, Astano, Bedigliora, Cademario, Capriasca, Comano, Gravesano, Isonne, Lugano, Monteceneri, Muzzano, Paradiso, Ponte Tresa, Savosa, Sorengo, Torricella-Taverne, Vernate, Vico Morcote	Av E
5192.3.019	TIM 2.11	Mobilità aziendale	ARE	Municipi di Agno, Bedano, Bioggio/Manno	Av E

				(Cantone), Collina d'Oro, Croglio, Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano, Mezzovico, Monteggio e Muzzano	
5192.3.020	TIM 2.12	Monitoraggio e messa in sicurezza dei punti critici della rete viaria	ARE	DC	Av E
5192.3.037	ML 4.11	Piani di mobilità scolastica	ARE	Municipi di Collina d'Oro, Lugano, Monte Ceneri e Mezzovico-Vira	Av E

Tabella 3.1

* La Confederazione prende atto che la/le misura/e o parti di essa sono situate all'estero o al di fuori del perimetro UST valutato sulla base dei dati dell'Ufficio federale di statistica (UST). Un adempimento parziale di questa misura non comporta conseguenze secondo quanto previsto ai capitoli 6.3 e 6.4 della presente convenzione.

3.2 Misure di 3a generazione cofinanziate dalla Confederazione (lista A)

Le misure elencate nel capitolo 3.2 sono cofinanziate dalla Confederazione nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato conformemente al capitolo 5 della presente convenzione.

3.2.1 Per le misure elencate qui di seguito, il contributo federale è calcolato sulla base dei costi computabili documentati (art. 21 OUMin):

Codice ARE	N. PA	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; stato dei prezzi aprile 2016, rincaro e IVA esclusi	Contributo massimo [mio. fr.]; stato dei prezzi aprile 2016, rincaro e IVA esclusi	Ufficio cantonale competente presso l'ente responsabile
Nodi di interscambio multimodali					
5192.3.007	TP 1.6c	Riorganizzazione del TP: Nodo TP Paradiso	1,20	0,48	DC
Total			1,20	0,48	

Tabella 3.2.1

3.2.2 Per le misure elencate qui di seguito con contributi federali forfettari, il contributo federale è calcolato sulla base dei costi standardizzati nell'allegato 1 (art. 21a OUMin):

Codice ARE	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; rincaro e IVA inclusi	Contributo massimo [mio. fr.], rincaro e IVA inclusi*	Ufficio cantonale competente presso l'ente responsabile
Traffico lento				
5192.3P.065	Pacchetto TL lista A	7,43	2,97	DC
Totale		7,43	2,97	

Tabella 3.2.2

* Valori arrotondati: possono esserci delle differenze tra i valori riportati nella tabella 3.2.2 e l'allegato 1. Queste differenze sono dovute a precedenti approssimazioni. Sono determinanti i contributi riportati nell'allegato 1.

3.3 Misure di 3a generazione con priorità B (lista B)

La lista seguente presenta l'orientamento degli sviluppi futuri del programma d'agglomerato. Il Cantone, l'ente regionale o la Confederazione devono giustificare accuratamente, nell'ambito dell'elaborazione e dell'esame dei programmi d'agglomerato di 4a generazione, le ragioni che hanno portato all'esclusione o alla modifica di una misura di priorità B in una generazione successiva del programma d'agglomerato. La lista non presuppone una garanzia di finanziamento da parte della Confederazione e non comporta alcun obbligo di attuazione del Cantone e dell'ente regionale. In particolare, la Confederazione non garantisce il futuro cofinanziamento di queste misure.

Le misure elencate qui di seguito sono rilevanti per l'aliquota di contribuzione di priorità B:

Codice ARE	N. PA	Misura	Costi d'investimento [mio. fr.]; stato dei prezzi aprile 2016, rincaro e IVA esclusi	Osservazioni della Confederazione al momento del rapporto d'esame
Bus/strada				
5192.3.011	TP 1.6g	Riorganizzazione del TP: Interventi infrastrutturali rete TP su gomma	5,00	
Traffico lento				
5192.3.023	ML 4.2b	Rete ciclabile pedonale regionale - Città Alta, lato monte-tratta nord	5,82	
5192.3.031	ML 4.8c	Mobilità lenta urbana - via Ferri	1,00	Grado di avanzamento: sufficiente. Occorrono studi più approfonditi per chiarire i dettagli, in particolare le questioni di sicurezza.
Nodi di interscambio multimodali				
5192.3.008	TP 1.6d	Riorganizzazione del TP: Nodo TP di Ponte Tresa	1,00	
5192.3.009	TP 1.6e	Riorganizzazione del TP: Nodo TP di Tesserete	2,00	
5192.3.010	TP 1.6f	Riorganizzazione del TP: Nodo TP Lamone-Cadempino	7,10	

Tabella 3.3

4 Modifica di misure

- 4.1 Per modificare una misura di cui al capitolo 3.1 nell'orizzonte A e al capitolo 3.2.1 è necessaria l'autorizzazione scritta dell'ARE se la modifica influisce in modo importante sugli effetti della misura. L'autorizzazione è rilasciata se la misura modificata lascia supporre effetti comparabili o migliori, oppure se è dimostrato in quale altro modo viene compensata una perdita di effetto. La decisione in merito all'autorizzazione della domanda di modifica va presa al più presto, di regola entro 30 giorni dall'inoltro del dossier completo.
- 4.2 È considerata una modifica anche la sostituzione di misure parziali di un pacchetto di misure.
- 4.3 La modifica o la sostituzione di misure con contributi federali forfettari (cap. 3.2.2) non richiede l'approvazione della Confederazione. Le misure modificate o sostituite devono basarsi sulla concezione del programma d'agglomerato (art. 21a cpv. 3 OUMin).
- 4.4 Le condizioni per la modifica di una misura dopo la conclusione dell'accordo sul finanziamento sono stabilite nell'accordo stesso.

5 Finanziamento delle misure di cui al capitolo 3.2

5.1 Contributo federale

- 5.1.1 Il finanziamento delle misure di cui al capitolo 3.2 è assicurato congiuntamente da Confederazione, Cantone/i e dagli altri soggetti interessati (enti regionali, Comuni, enti esteri).
- 5.1.2 Secondo il decreto federale, per il programma d'agglomerato Luganese si applica un'aliquota di contribuzione del 40 per cento, da cui si ricava il contributo federale di:
- a) massimo 0,48 milioni di franchi (stato dei prezzi aprile 2016, rincaro e IVA esclusi) per le misure di cui all'articolo 21 OUMin;
 - b) massimo 2,97 milioni di franchi (rincaro e IVA inclusi) per le misure di cui all'articolo 21a OUMin (misure con contributi federali forfettari).
- 5.1.3 La Confederazione versa la quota risultante dall'aliquota di contribuzione di cui al capitolo 5.1.2:
- a) ai costi computabili documentati delle misure di cui al capitolo 3.2.1 (secondo le disposizioni legali della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo [LUMin; RS 725.116.2] e secondo l'OUMin);
 - b) ai costi standardizzati (secondo l'allegato 1) per unità di prestazione delle misure elencate al capitolo 3.2.2.

5.2 Limitazione dell'obbligo della Confederazione

- 5.2.1 L'esecuzione dei progetti di costruzione deve essere avviata al più tardi 31 dicembre 2025 (art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2017)

concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato [OCPTA); RS 725.116.214].

- 5.2.2 Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non sono avviati entro il termine stabilito nel capitolo 5.2.1 (art. 17e cpv. 2 LUMin), a meno che in casi eccezionali non sia stato concesso per iscritto un termine supplementare (art. 1 cpv. 2 OCPTA) o il termine scada successivamente a causa della sospensione dei termini (art. 1 cpv. 3 OCPTA).
- 5.2.3 La domanda di concessione di un termine supplementare deve essere presentata all'ARE al più tardi quattro mesi prima della scadenza del termine, altrimenti non può essere concesso alcun termine supplementare.
- 5.2.4 L'ente responsabile s'impegna a comunicare all'ARE entro il 31 marzo 2025 quali misure sono interessate da una sospensione dei termini. Se non fornisce alcuna comunicazione, l'ente responsabile non può invocare la sospensione dei termini.
- 5.2.5 In caso di misure con contributi federali forfettari, sono esclusi il termine supplementare e la sospensione dei termini (art. 1 cpv. 4 OCPTA).
- 5.2.6 Spetta all'ente responsabile provare che il termine è stato rispettato.

5.3 Accordi sul finanziamento

- 5.3.1 Quando una misura della lista A è pronta per la realizzazione e ha un finanziamento garantito, è conforme al programma d'agglomerato Luganese e alle condizioni riportate nel rapporto d'esame e le eventuali modifiche secondo il capitolo 4.1 sono approvate dall'ARE, di regola entro 4 mesi dall'inoltro del dossier completo l'Ufficio federale delle strade (USTRA) conclude con il Cantone responsabile della misura un accordo sul finanziamento basato sulla presente convenzione.
- 5.3.2 Su richiesta dell'ente responsabile, l'USTRA può suddividere i pacchetti di misure o singole misure in misure parziali e per ciascuna misura parziale concludere un accordo sul finanziamento separato, sempre che l'attuazione della misura parziale, da sola, risulti sensata nell'ottica dell'effetti auspicati. Al momento della conclusione di un accordo di finanziamento per una misura parziale, l'ente responsabile deve informare sulle misure parziali non ancora attuate e sui contributi federali previsti.
- 5.3.3 Per le misure di cui al capitolo 3.2.2 con contributi federali forfettari viene stipulato con il Cantone responsabile un unico accordo sul finanziamento per ogni pacchetto (traffico lento, riqualifica e sicurezza dell'infrastruttura stradale, gestione del traffico). Le singole misure non devono ancora essere pronte per la realizzazione.

5.4 Inizio dei lavori

- 5.4.1 I lavori relativi alle misure cofinanziate dalla Confederazione possono essere avviati, fatto salvo il capitolo 5.4.2, solo dopo la firma del corrispondente accordo sul finanziamento.
- 5.4.2 Prima della firma dell'accordo sul finanziamento, l'USTRA può autorizzare un inizio anticipato dei lavori su richiesta dell'ente responsabile se l'attesa della conclusione dell'accordo sul finanziamento potrebbe comportare gravi inconvenienti. La richiesta deve essere esaminata in tempi brevi. Nessun contributo federale è concesso per la misura in questione se i lavori sono iniziati in anticipo, senza l'autorizzazione

dell'USTRA (art. 26 della legge sui sussidi [LSu; RS 616.1]). L'autorizzazione non dà diritto all'aiuto finanziario né all'indennità della Confederazione (art. 26 cpv. 2 LSu).

5.5 Modalità di versamento

- 5.5.1 I contributi federali sono versati dopo la conclusione dell'accordo sul finanziamento su domanda del Cantone che ha firmato l'accordo sul finanziamento.
- 5.5.2 Per le misure di cui al capitolo 3.2.1, i contributi sono versati solo per le prestazioni effettivamente fornite nel quadro dell'avanzamento dei lavori. Il Cantone può presentare una domanda di versamento all'USTRA entro il 30 novembre di ogni anno. L'ultimo 20 per cento dei contributi assicurati è versato solo dopo la presentazione del conteggio finale (art. 23 cpv. 2 LSu).
- 5.5.3 Per le misure di cui al capitolo 3.2.2, i contributi si basano sui progressi compiuti nell'attuazione. Il Cantone responsabile presenta una domanda di versamento dei contributi in cui comunica anche lo stato di attuazione. L'ultimo versamento deve essere richiesto entro il 30 novembre 2027. Allo scadere di tale termine, il diritto al versamento dei contributi rimanenti si estingue. Non è necessario un conteggio finale.
- 5.5.4 Eventuali prefinanziamenti sono disciplinati dall'articolo 24a OUMin.

6 Inadempimento e adempimento parziale della convenzione sulle prestazioni

6.1 Scadenza del diritto al cofinanziamento a seguito della scadenza dei termini o della rinuncia

- 6.1.1 Se l'esecuzione di una misura cofinanziata del programma d'agglomerato di 3a generazione non inizia entro il termine di cui al capitolo 5.2.1, decade il diritto al contributo federale per la misura corrispondente. Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.3 e 6.4.
- 6.1.2 L'allegato 3 elenca tutte le misure che definitivamente non possono essere realizzate. Il diritto ai contributi federali corrispondenti decade.

6.2 Riduzione o rinuncia al pagamento del contributo federale

- 6.2.1 Se una misura di cui al capitolo 3.2.1 è attuata o modificata solo parzialmente o senza l'autorizzazione scritta della Confederazione e qualora si supponga che gli effetti della misura in questione siano effettivamente minori rispetto a quelli attesi nell'ambito dell'esame della Confederazione, quest'ultima può ridurre proporzionalmente il contributo federale garantito secondo il capitolo 5.1.3 per la misura corrispondente.
- 6.2.2 Se da una modifica di una misura ci si attende un effetto nettamente inferiore, la Confederazione può rinunciare al versamento del contributo federale garantito per la misura in questione conformemente al capitolo 5.1.3 e richiedere il rimborso dei contributi già versati per la misura in questione (interessi compresi). Sono fatte salve le conseguenze giuridiche di cui ai capitoli 6.3 e 6.4.

6.3 Sospensione da parte della Confederazione

Se, nel corso del rapporto sullo stato di attuazione o di un controllo a campione, emerge che una misura non viene attuata o viene attuata in modo parziale, la Confederazione può sospendere la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento per misure strettamente connesse alla misura non attuata o attuata in modo parziale. Nei casi in cui la mancata o

parziale attuazione si ripercuote significativamente sull'efficacia globale del programma d'agglomerato, la conclusione di nuovi accordi sul finanziamento per tutte le misure può essere sospesa. La sospensione è revocata non appena l'inadempienza nell'esecuzione è stata sanata o il diritto alla sovvenzione si estingue in seguito alla scadenza dei termini o della rinuncia (cfr. cap. 6.1).

6.4 Considerazione dello stato di attuazione delle misure nell'ambito della valutazione del programma d'agglomerato di generazioni successive

Lo stato di attuazione delle misure e l'efficacia del programma d'agglomerato saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione delle generazioni successive del programma d'agglomerato. La valutazione dello stato di attuazione si basa sull'orizzonte temporale descritto nel rapporto d'esame.

7 Rendiconto, controlling e sorveglianza

7.1 Reporting sullo stato di attuazione

Il Cantone e l'ente regionale riferiscono ogni quattro anni all'ARE sullo stato di attuazione delle misure concordate conformemente ai requisiti federali applicabili.

7.2 Informazioni su richiesta

La Confederazione svolge un controllo periodico degli effetti del programma d'agglomerato. Tale controllo mette a confronto, sulla base di indicatori, lo sviluppo perseguito con quello effettivo e determina il contributo del programma d'agglomerato in questo contesto. L'ARE fissa gli indicatori per il controllo degli effetti e consulta gli enti e gli Uffici federali interessati. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie per il controllo degli effetti.

7.3 Controlling

7.3.1 Il controlling della Confederazione riguarda le misure oggetto di cofinanziamento (cap. 3.2.1) per le quali è stato sottoscritto un accordo sul finanziamento e comprende il controlling delle scadenze, dei costi e finanziario. Per le misure di cui al capitolo 3.2.1 per le quali non è stato ancora sottoscritto un accordo sul finanziamento e per le misure con contributi federali forfettari (cap. 3.2.2), nell'ambito del controlling finanziario vengono raccolte solo poche cifre chiave. I contributi federali versati sono riportati nel controlling finanziario.

7.3.2 Il controlling avviene in conformità alle direttive USTRA vigenti e relative alle misure in ambito stradale, tranviario e relative al traffico lento.

7.4 Sorveglianza

Previo preavviso, il servizio competente della Confederazione può effettuare in qualsiasi momento controlli a campione. Il Cantone e l'ente regionale mettono a disposizione la documentazione necessaria e autorizzano la Confederazione a consultare tutti i documenti e gli incarti rilevanti.

8 Modifica della convenzione sulle prestazioni

8.1 Modifica ordinaria della convenzione sulle prestazioni

La presente convenzione sulle prestazioni concernente il programma d'agglomerato Luganese di 3a generazione viene esaminata di regola ogni quattro anni e se del caso

modificata. Ciò avviene per quanto possibile nel quadro della conclusione di convenzioni sulle prestazioni concernenti progetti d'agglomerato di generazioni successive.

8.2 Modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni

8.2.1 Le parti s'impegnano a informarsi reciprocamente su eventuali modifiche delle condizioni generali caratterizzate da ripercussioni che non possono essere trattate nel quadro di una modifica ordinaria o nell'ambito del capitolo 4.

8.2.2 Una modifica straordinaria della convenzione sulle prestazioni presuppone una domanda scritta, accompagnata da una giustificazione, inviata all'altra parte ed è possibile soltanto su base consensuale. È fatta salva la clausola rebus sic stantibus.

9 Clausola salvatoria

9.1 Se una disposizione della presente convenzione sulle prestazioni risulta completamente o parzialmente inefficace, la validità giuridica complessiva della convenzione non è compromessa.

9.2 In questo caso le parti si impegnano a sostituire la disposizione inefficace della convenzione sulle prestazioni con una disposizione efficace il cui contenuto si basi maggiormente sull'intenzione originaria delle parti.

10 Diritto applicabile e rimedi giuridici

10.1 Sono valide segnatamente le disposizioni di:

- legge federale del 30 settembre 2016 concernente il fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato
- legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo
- ordinanza del 7 novembre 2007 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale
- ordinanza del DATEC del 20 dicembre 2017 concernente i termini e il calcolo dei contributi per i provvedimenti nell'ambito del programma Traffico d'agglomerato, e
- in subordine si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.

10.2 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (cfr. art. 35 cpv. 1 LSU).

11 Ordine d'importanza

I seguenti documenti costituiscono parte integrante del presente accordo e, in caso di opposizione, assumono il seguente ordine d'importanza:


1. testo della presente convenzione sulle prestazioni, inclusi gli allegati
2. spiegazioni concernenti il modello di convenzione sulle prestazioni
3. istruzioni del DATEC del 16 febbraio 2015 per l'esame e il cofinanziamento dei programmi d'agglomerato di 3a generazione
4. direttive USTRA vigenti e relative alle misure in ambito stradale, tranviario e relative al traffico lento
5. convenzione/i sulle prestazioni di 1a e/o 2a generazione
6. programma d'agglomerato Luganese, parte Trasporti e insediamento

CRIT
COMMISSIONE REGIONALE
DEI TRASPORTI DEL LUGANESE
C/ABE
8304 LUGANO

La presente convenzione è redatta in 3 versioni originali. Ogni parte riceve un esemplare.

Berna, 20.12.19.....

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DATEC




Capo del Dipartimento, Simonetta Sommaruga

La presente Convenzione è ratificata

mediante RG CdS no. 5797.....

del 20 NOV. 2019.....

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino



Il Presidente, Christian Vitta



Il Cancelliere, Arnaldo Coduri


Lugano, 8.11.2019.....

Commissione regionale dei trasporti del
Luganese

CRTL
COMMISSIONE REGIONALE
DEI TRASPORTI DEL LUGANESE
CP 4046
6904 LUGANO



Il Presidente, Giovanni Bruschetti



Il Segretario, Paolo Della Bruna

Destinatari: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC, Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Commissione regionale dei trasporti del Luganese

Allegati:

Allegato 1: lista delle misure con contributi federali forfettari

Allegato 2: rapporto d'esame della Confederazione del 14 settembre 2018

Allegato 3: elenco delle misure che definitivamente non possono essere realizzate

Allegato 1: misure con contributi federali forfettari

5192.3P.065 Pacchetto TL lista A

Tipo di misura	Numero di unità di prestazione	Unità di prestazione	Costi medi per unità di prestazione	Contributo per unità di prestazione (arrotondato)	Contributo totale
Aree di stazionamento biciclette cat. 1	600	Numero	630	230	138'000
Aree di stazionamento biciclette cat. 3	70	Numero	5'000	1'800	126'000
Percorsi TL cat. 1	15'332	m	330	120	1'839'840
Percorsi TL cat. 2	1'200	m	720	260	312'000
Percorsi TL cat. 3	1'400	m	1'080	390	546'000

Contributo totale mio. CHF (arrotondato)	2,97
--	------